

Per rilevazione di Cedule, e di Breviarii.

Conceder fide a' debitori falliti, e segnar Decreti di compimento, e d'investita di denaro Fideicommisso.

Accordar Mandati *de non offendendo*, e vietanti operazioni di fatto, e propria Autorità, non che per conservazion di possesso.

L'apertura de' Testamenti, o Codicilli.

Quanto al Criminale resta autorizzato a prevenire dietro le istanze de' ricorrenti, e reprimere il male nel suo nascere, correggere le risse, ingiurie, e le leggere percosse, accogliere le istanze de' Carcerati per crediti, ed altro che avesse rapporto alle ispezioni del Giudicante.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, dovunque occorresse ad universale notizia sic ec.

Padova 21 Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri